

Il decreto legge con la manovra estiva 2009 sarà pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale

Doppio nodo sui pagamenti veloci

L'iter contabile e il Durc mettono a rischio l'accelerazione

DI LUIGI OLIVERI

Velocizzazione dei pagamenti, missione impossibile se non si modifica la disciplina del Durc e non si interviene sul procedimento contabile. Le previsioni contenute nella manovra d'estate 2009 (il decreto legge approvato venerdì scorso dal consiglio dei ministri dovrebbe approdare sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 di oggi) per accelerare i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche, pur indiscutibilmente condivisibili nei fini, scontano il mancato coordinamento con altre norme e rischiano di restare solo uno slogan. Per un verso, la norma non fa altro che richiamare le disposizioni già contenute nel dlgs 231/2002, vigente, dunque, da ben 7 anni, ai sensi del quale i pagamenti debbono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, a meno che il contratto non fissi un termine differente, nel rispetto di limiti concordati presso il Ministero delle attività produttive.

La manovra, dunque, non introduce nuovi termini. Si limita ad invitare, in modo del tutto generico, le amministrazioni pubbliche ad adottare le «opportune misure organizzative» per il tempestivo pagamento delle somme, derivanti da contratti di appalto e forniture.

Occorre ricordare che per effetto della violazione dei termini legali o contrattuali di pagamento, maturano in capo al creditore

gli interessi previsti dal già citato dlgs 261/2002, che, per altro, costituiscono danno erariale. Difficilmente, tuttavia, è immaginabile il rispetto del termine generale di 30 giorni dal ricevimento della fattura. Infatti, la normativa impone alle amministrazioni di acquisire il documento unico di regolarità contributiva, ai fini anche del pagamento, valido al momento dell'effettuazione della liquidazione, cioè del controllo della regolarità della prestazione e dell'effettiva sussistenza del credito dell'appaltatore.

È noto che le amministrazioni

sono obbligate, per effetto della legge 2/2009, a richiedere il Durc; altrettanto conosciuta è la circostanza che tale certificato viene emesso in un volgere di tempo di non meno di 20 giorni, più spesso di circa un mese. Appare assolutamente evidente che l'acquisizione del Durc impedisce radicalmente termini di pagamento di 30 giorni.

La previsione della manovra estiva 2009 dovrebbe essere accompagnata dalla riorga-

nizzazione del Durc, in modo da consentire una volta per sempre alle amministrazioni di verificare la posizione delle imprese con un semplice accesso alle banche dati di Inps, Inail e Cassa edile, analogamente a quanto previsto per le verifiche delle posizioni fiscali attraverso il portale di Equitalia.

Invece, la previsione ignora il problema e, come ormai spesso avviene, scarica sui funzio-

zionari pubblici la responsabilità disciplinare ed amministrativa, laddove non accertino, prima di impegnare la spesa, che il «programma dei pagamenti» (atto non previsto dalle regole di contabilità pubblica) sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La disposizione, nella sua contorta formulazione, pare voler indicare che ai fini dell'avvio del procedimento di spesa, i funzionari non debbono limitarsi ad accertare la sussistenza della copertura finanziaria, cioè la capienza del capitolo; dovranno anche controllare se il pagamento sarà effettivamente possibile, in relazione ad un programma di pagamenti la cui funzione, competenza e contenuto non sono, ad oggi, conosciuti e conoscibili.

Tra l'altro, si deve osservare che enti come comuni, province e regioni, in quanto soggetti al patto di stabilità, negli anni passati hanno effettivamente adottato direttive di carattere generale, allo scopo di allungare il tempo dei pagamenti, proprio a causa, però, dei meccanismi del patto, che computano gli esborsi di cassa. La giusta preoccupazione di garantire tempi certi e brevi alle imprese appaltatrici per ottenere i pagamenti, andrebbe, allora, accompagnata anche da una revisione delle regole del patto, che escludano il computo della cassa.

